

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA  
EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESARO, INTEGRATIVO  
DEL C.C.N.L. 26/7/1961.

Addi 29 maggio 1962 presso la Sede dell'Associazione Industriali

t r a


*L. J.*  
-l'Associazione degli Industriali, Collegio dei Costruttori della  
Provincia di Pesaro-Urbino-rappresentata dal Presidente Cav.Off.  
*anche per delega del Presidente dell'Associazione Industriali Comm. Dr. Ing. Francesco Badioli*  
Dott. Ing. Giuseppe Montagna e dalla delegazione composta dai Si-  
gnori: Geom. Walter Urbinati, Geom. Giuseppe Del Vedovo, Celeste  
Mazza, Cav. Salvatore Pagnini, Geom. Gino Raffaelli, assistiti  
dal Segretario dell'Associazione Avv. Carlo Gaudenzi;

e, in ordine alfabetico

- M. S.*
- la Federazione Provinciale Edili Affini e Legno aderente alla  
Fe.N.E.A.L. rappresentata dal Geom. Giampaolo Pierattoni, con  
l'assistenza del Sig. Giuseppe Taras Segretario della Camera Sin-  
dacale Provinciale della U.I.L.;
  - la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affi-  
ni della Provincia di Pesaro-Urbino, ~~aderente alla~~ (F.I.L.C.A.) rap-  
presentata dal Sig. Agostino Corsini, con l'assistenza del Sig.  
Otello Godi della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;
  - il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Pro-  
vincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentato  
dal Sigg: Pino Monaldi, Benito Severi e Umberto Palmetti, con l'as-  
sistenza del *Elmo* Del Bianco della Camera Confederale del Lavoro;

*L. J.*

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integra-  
tivo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai  
addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 26  
luglio 1961, da valere per tutto il territorio della Provincia di  
Pesaro-Urbino.



23 MAG. 1962

CONTRATTO DI LAVORO PROVINCIALE INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. PER GLI  
OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI STIPULATO IN DA-  
TA 26/7/1961.

ART. 1

QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. si confermano inte-  
gralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'ar-  
ticolo stesso.

Al caposquadra - meglio definito al penultimo comma dell'ar-  
ticolo 5 del C.C.N.L. - si conviene di riconoscere una maggiorazione  
del 15 per cento, limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione.

ART. 2

ORARIO DI LAVORO

In relazione al disposto dell'art. 7 del C.C.N.L. si confer-  
ma che l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 set-  
timanali, ~~secondo la norma di legge.~~

Il lavoro terminerà non oltre le ore 13 del sabato, con re-  
cupero a regime normale negli altri giorni della settimana, entro i  
limiti consentiti dalle norme di legge e di contratto, delle ore non  
lavorate nel pomeriggio del sabato.

ART. 3

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Rimangono invariate le norme e le percentuali riportate nel-  
l'art. 3 dell'accordo integrativo 1/10/1959.

ART. 4

INDENNITA' SPECIALE

L'indennità speciale, di cui all'art. 15 del C.C.N.L., re-  
sta fissata nella misura del 9 % da calcolarsi su paga base di fatto  
e indennità di contingenza.

ART. 5

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma del se-  
condo comma dell'art. 24 del C.C.N.L., è confermata nella misura per-  
centuale del 30 %, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di  
cui al p. 3 dell'art. 21 del contratto.


ART. 6

LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del C.C.N.L. l'indennità per la-  
vori in alta montagna viene confermata nella misura del 10 %, da cal-  
colarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p.3 dell'art.21  
del contratto, per lavori eseguiti oltre i 900 metri sul livello del  
mare.

./.

*[Handwritten signatures and initials on the left margin, including names like "G. S. ...", "G. ...", "M. ...", "S. ...", "B. ...", and "A. ..."]*





- [Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

. O P S P R I N T I N G C O . S E A T L E W A S H . S T A T E

- [Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

- [Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

ART. 12

CASSA EDILE

Rimane invariato rispetto all'art. 12 dell'accordo integrativo 1/10/1959.

ART. 13

VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1° maggio 1962.

Esso ha la durata e la scadenza del C.C.N.L. 26/7/1961.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI  
Collegio dei Costruttori

*[Handwritten signatures of the Association of Industrialists]*

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI  
E AFFINI - U.I.L.


*[Handwritten signatures of the Provincial Federation of Builders and Affiliates - U.I.L.]*

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI  
DELLE COSTRUZIONI E AFFINI  
C.I.S.L.

*[Handwritten signatures of the Provincial Federation of Construction Workers and Affiliates - C.I.S.L.]*

SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI  
EDILI ED AFFINI - C.G.I.L.

*[Handwritten signatures of the Provincial Union of Builders and Affiliates - C.G.I.L.]*



DICHIARAZIONE A VERBALE

Esaminate le definizioni recate dall'art. 5 del contratto nazionale a proposito delle categorie del manovale specializzato e del manovale comune le parti riconoscono e si danno atto che è configurabile solo in misura minima la presenza del manovale comune nei lavori di costruzione edilizia, giusta la esemplificazione riportata, alla voce corrispondente, dall'art. 5 del c.c.n.l.

28 MAG. 1962

28 MAG. 1962

*[Handwritten signature]*

—

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*


*Arno - Cap. Dir.*


*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*


Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and appears to be a list or a series of short paragraphs.

DICHIARAZIONE A VERBALE

A conferma di quanto riportato all'art. 34 del C.C.N.L. 26/7/1961 si dà atto che la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia spetta all'operaio anche in caso di ferie effettivamente godute e di sospensioni di lavoro non conseguenti da cause meteorologiche in genere; la percentuale deve essere computata in base all'orario normale di lavoro in vigore.

—  







La Cassa Edile viene autorizzata ad esitare, con preavviso di prenotazione, ad ogni lavoratore iscritto una pubblicazione contenente il testo dell'integrativo provinciale, uno stralcio del c.c.n.l. nonchè le principali norme di regolamento delle sue prestazioni, pubblicazione che verrà curata dalle organizzazioni dei lavoratori d'accordo con la Direzione della Cassa stessa.

Il corrispettivo, di importo non superiore a L.500 al lordo di ogni spesa, verrà trattenuto sulla liquidazione fatta ai lavoratori nel prossimo mese di luglio, a titolo di ferie; dalla trattenuta saranno esclusi, salvo esplicita richiesta, i lavoratori che abbiano accantonato presso la Cassa suddetta un importo non superiore alle L.5.000.

Resta comunque inteso che la mancata risposta entro 20 giorni data (massimo) corrisponde a conferma della prenotazione.

29 MAG. 1962



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and appears to be a list or a set of instructions.

In relazione alla Vostra richiesta  
non abbiamo difficoltà ad assicurarvi che siamo  
disposti ad esaminare, quando ci venissero da  
Voi prospettati con adeguata documentazione,  
i casi di eventuale inosservanza della norma  
contenuta nell'art.18 del contratto nazionale.

